

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4339

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMICI, LEONI, LUCIDI

Istituzione in Latina di una sezione distaccata
della corte di appello di Roma

Presentata il 2 ottobre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — È a tutti nota la situazione attuale di crisi in cui versa la giustizia italiana. Una delle ragioni, e certo non l'ultima, di tale stato va ricercata nella antiquata organizzazione degli uffici e nella loro dislocazione sul territorio non sempre rispondente alle esigenze proprie di una moderna funzionalità degli uffici e alle esigenze degli utenti.

Sotto tali aspetti paradigmatica appare la situazione del Lazio e del distretto della corte di appello di Roma. Qui la giustizia si dibatte in mille problemi ed in difficoltà strutturali, organizzative ed umane assolutamente unici pur se collocati in quel quadro di crisi generale appena accennato.

La conseguenza di tutto ciò è l'exasperante lentezza dei processi e l'accumulo di un arretrato di lavoro senza dubbio non degno di un paese civile. A ciò si aggiunga

che ormai, da più parti, anche a livello istituzionale, si chiede che gli uffici giudiziari delle più grandi città italiane abbiano dimensioni più contenute. La mole di lavoro che grava su tali uffici, in considerazione dell'attuale struttura degli uffici stessi, è tale da renderne ingovernabile l'attività.

In forza delle considerazioni rapidamente svolte viene presentata la presente proposta di legge con la quale si intende istituire in Latina una sezione distaccata della corte di appello di Roma, come detto tra le più gravate d'Italia, nonché di una sezione distaccata della corte di assise di appello.

La provincia di Latina ricomprende nel suo territorio, oltre al tribunale e alla procura della Repubblica, la procura condariale e le sedi distaccate di Ter-

racina, Priverno, Fondi, Gaeta, Minturno e relativi uffici dei giudice di pace. Il tribunale di Latina costituisce fra i tribunali della regione, sia per numero che per importanza di affari, via via in aumento, il tribunale più frequentato e importante dopo quello di Roma.

Alla data del 31 dicembre 1996 vi risultavano pendenti circa 35.000 affari civili (oltre 19.000 presso il tribunale e oltre 15.000 presso la pretura) e oltre 54.000 procedimenti penali (556 presso il tribunale; 1967 presso il giudice per le indagini preliminari del tribunale; 1362 presso la pretura; 49.497 presso il GIP della pretura).

Gli avvocati iscritti all'ordine, alla stessa data del 31 dicembre 1996, erano in numero di 750 circa e i praticanti avvocati in numero di 750 circa, per un complessivo ammontare di circa 1.500 unità.

L'istituzione, dunque, di tali nuovi uffici determinerà due conseguenze immediate, entrambe estremamente positive: da una parte, infatti, si otterrà un cospicuo alleggerimento del carico di lavoro degli uffici giudiziari romani e, conseguentemente, una riduzione dei tempi processuali; dall'altra, si renderà alle popolazioni interessate un servizio pubblico migliore di quello attuale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita, in Latina, una sezione distaccata della corte di appello di Roma, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nei circondari dei tribunali di Latina, Frosinone, Cassino e Velletri.

ART. 2.

1. È istituita, in Latina, una sezione della corte di appello di Roma in funzione di corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono compresi i tribunali di Latina, Frosinone e Cassino.

ART. 3.

1. Il Ministro della giustizia determina, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le piante organiche relative al personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui agli articoli 1 e 2, nonché la data di inizio del funzionamento delle medesime sezioni.

ART. 4.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla corte di appello e alla corte di assise di appello di Roma ed appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza della sezione distaccata di corte di appello di Latina, e alla sezione della corte di assise di appello di Latina, sono devoluti d'ufficio alla cognizione dei medesimi uffici.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili già rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del

codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti, nonché ai procedimenti di volontaria giurisdizione in corso alla medesima data di cui al comma 1.

